

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Via Capitan Bavastro, 116
Dlgs 152/06

Iscrizione N: RM13462
Il Presidente
della Sezione regionale del Lazio
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali



Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, i commercianti e gli intermediari di rifiuti che non hanno la detenzione dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, l'articolo 212, comma 10, del D. Lgs 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, che fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, si applichino le modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto 23 aprile 1999;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la circolare del Comitato Nazionale n. 442 del 6 marzo 2011, recante indicazioni in ordine all'applicazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 212, comma 10, del D.Lgs 152/06;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 15/04/2011 registrata al numero di protocollo 13332/2011;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Lazio di data **18/04/2011** con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria 8 classe E dell'impresa/Ente **CENTRO RICICLO CASINELLI S.R.L. IN SIGLIA "C.R.C. S.R.L."**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Lazio in data **19/09/2011** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. **1932992** prestate da **Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.** per l'importo di Euro **103291,38** per la categoria 8 classe E dell'impresa/Ente **CENTRO RICICLO CASINELLI S.R.L. IN SIGLIA "C.R.C. S.R.L."** per il commercio e/o l'intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: **CENTRO RICICLO CASINELLI S.R.L. IN SIGLIA "C.R.C. S.R.L."**

Con Sede a: **ISOLA DEL LIRI (FR)**

Indirizzo: **VIA FONTECHIARI, SNC**

CAP: **03036**

C. F.: **02257090601**

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

CENTRO RICICLO CASINELLI S.R.L. IN SIGLIA "C.R.C. S.R.L."

Numero Iscrizione **RM13462**

Prot. n.26184/2011 del 19/09/2011

Provvedimento di Iscrizione Cat. **8**

Numero posizione: **4999**



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO


istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA
Via Capitan Bavastro, 116
Dlgs 152/06

- 3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
- 4) I soggetti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001(EMAS) e quelli in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.
- 5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999.
- 6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'iscritto a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.


Il Segretario
Dott. Gianpietro Luciano

ROMA, 19/09/2011

Il Presidente
- Dott. Giuseppe Labarile

